

OGGETTO: Modifica della delibera di C.C. n° 65 del 28/10/1999 avente per oggetto "Istituzione del nuovo servizio per gli anziani denominato Mini-Alloggi Protetti: Convenzione per la gestione".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Servizio Interventi alla Persona che si intende far parte integrante del presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/00, come da foglio allegato;
- Visto l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n° 267/00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di modificare **l'art. 1:** A far data dall' 1/10/1999 l'E.M. mette a disposizione n. 20 Minialloggi Protetti , siti in sesto San Giovanni , via Campanella 8/10, a utenti indicati dall'A.C. di Sesto san Giovanni, secondo le condizioni previste nei successivi articoli, nel nuovo testo come segue: **l' I.G.P. mette a disposizione n° 14 Minialloggi Protetti , siti in via Campanella 8/10, a utenti indicati dall'A.C.;**
- 2) di modificare **l'art. 6 :** l'E. M. chiede tramite fattura all'A.C., secondo quanto disposto dall'art. 3 della Convenzione, il contributo economico per il servizio di n. 20 Minialloggi protetti all'inizio di ogni trimestre, nel nuovo testo come segue: **l' I.G.P. chiede tramite fattura all'A.C., secondo quanto disposto dall'art. 3 della Convenzione, il contributo economico per il servizio di n. 14 Minialloggi Protetti all'inizio di ogni trimestre;**
- 3) di dare atto che ogni altra parte della Convenzione di che trattasi rimane invariata;
- 4) di approvare lo schema di Convenzione con la modifica degli artt. 1) e 6)
- 5) di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00.

RELAZIONE

Con deliberazione di C.C. n° 65 del 28/10/1999 veniva approvata l'istituzione del nuovo servizio denominato Mini-Alloggi Protetti nonché la Convenzione per la gestione e il Regolamento di funzionamento del servizio stesso.

Essendo nel frattempo modificate le necessità espresse dall'utenza, si stima conveniente mettere a disposizione del servizio 14 Minialloggi Protetti anziché 20

Con il presente atto si propone quindi la modifica degli artt. 1) e 6) della convenzione in essere.

Sesto San Giovanni 22/05/2003

Il Funzionario
Meneghelli rag. Alessandro

Visto:si concorda
Il Direttore del Settore
Bozzini dr. Guido



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Settore Strutture e Interventi alla Persona

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MINIALLOGGI
PROTETTI DELL'ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" IN SESTO SAN
GIOVANNI**

Con il presente atto tra i sottoscritti:

- Dott. Guido Bozzini nato a Piacenza il 4 agosto 1947, domiciliato per la carica che ricopre in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza, 5, dirigente, che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza 5, codice fiscale 022539340156, P.I.00732210968, nella sua qualità di Direttore del Settore Strutture ed Interventi alla Persona, autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza della qualifica rivestita (di seguito indicato come A. C.);
- Dott.ssa Elettra Mascetti, nata a Como il 4/12/43, domiciliata per la carica che ricopre in Sesto San Giovanni in Via Campanella, 8/10, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e in rappresentanza dell'Istituto Geriatrico "La Pelucca",

eretto in Ente Morale con DPR 913/49, con sede in Sesto San Giovanni, Via Campanella, 8/10 (di seguito indicato come E. M.),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L' I.G.P. mette a disposizione n. 14 Minialloggi Protetti, siti in Sesto San Giovanni, Via Campanella 8/10, a utenti indicati dall'A.C. di Sesto San Giovanni, secondo le condizioni previste nei successivi articoli.

Ogni Minialloggio ospita fino a n. 2 utenti.

L'A.C. assegna il Minialloggio ad ogni utente tramite contratto di locazione, risolubile anche nel caso di perdita, da parte dell'utente, delle condizioni di fruibilità di cui al Regolamento di Servizio, condiviso da entrambe le Parti.

Art. 2

La Commissione di Valutazione prevista nel Regolamento di funzionamento del Servizio stabilisce i criteri di ammissibilità ed effettua l'ammissione dell'Utenza al servizio.

Art. 3

L'A.C. , a fronte del servizio erogato, riconosce all' I.G.P. per ogni Minialloggio il canone mensile di £ 1.500.000= IVA esente, comprensivo di affitto, spese condominiali e servizio alla persona, di cui agli Artt.4 e 5.

Art. 4

Il Servizio è articolato in unità di offerta atte a rispondere ai bisogni di benessere dell'utenza.

In particolare L' I.G.P.. fornisce:

- presidio infermieristico n. 3 ore/die dal lunedì alla domenica;
- presidio assistenziale n. 5 ore/die dal lunedì alla domenica;
- segretariato sociale;
- ginnastica e psicomotricità di gruppo n. 4 ore la settimana;
- consulenza geriatrica e fisiatrice n. 1 visita l'anno;
- pulizia settimanale del minialloggio;
- servizio di piccola manutenzione ordinaria.

L'utenza può fruire degli spazi della RSA quali quelli comuni collocati al Piano Terra della struttura, la palestra, il giardino.

Sono possibili Servizi Ulteriori, quali la fornitura di pasti e la lavanderia, a fronte di supplemento di costo, direttamente pagato dall'utente , in base al Tariffario congiuntamente approvato.

Art. 5

Con la dicitura Spese Condominiali si intendono le seguenti forniture e servizi:

- portierato;
- riscaldamento;
- acqua;
- luce delle parti comuni;
- imposte;
- manutenzione del giardino;
- pulizia delle parti comuni;
- assicurazione;
- manutenzioni ordinarie;
- imbiancatura dell'alloggio ogni tre anni.

Art. 6

L' I.G.P.. chiede tramite fattura all'A.C., secondo quanto disposto dall'Art.3 della presente Convenzione, il contributo economico per il servizio di n. 14 Minialloggi all'inizio di ogni trimestre.

L'ammontare del canone mensile per ogni minialloggio è fissato per la durata dell'anno solare; ogni anno l' I.G.P. opera la rivalutazione della Retta mensile sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

Art. 7

In caso di decesso o dimissioni dell'utente a causa della perdita dei requisiti di fruibilità del Servizio di cui al Regolamento, l' I.G.P. si impegna a comunicare tempestivamente la disponibilità del Minialloggio all'U.O. Area Anziani.

Art. 8

Gli utenti dei Minialloggi Protetti rimangono iscritti presso il Medico di Medicina Generale e possono fruire delle offerte di servizio per gli anziani presenti sul territorio e diversificate secondo il bisogno socio - sanitario - assistenziale dell'utenza: SAD, ADI e UVG, RSA, i cui Enti Gestori sono rispettivamente l'A.C., l'ASL MI 3, l' I.G.P., in un sistema di rete formale consolidato;

Art. 9

Il rapporto giuridico - economico relativo al contratto di locazione ed al pagamento del relativo canone attiene all'A.C..

Art. 10

La presente Convenzione ha durata di anni diciotto con decorrenza dall'approvazione dell'Atto da parte del Consiglio Comunale e precisamente a decorrere dal

Art. 11

Per tutte le Controversie concernenti la presente Convenzione è stabilita la competenza del foro di Monza.

Sesto San Giovanni,

IL DIRETTORE
Dott. Guido Bozzini

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elettra Mascetti